

Circ. n. 59/Fi/20 3224/Sn AI/sb

Milano, 9 giugno 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: Credito d'imposta sui canoni di locazione

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 6 giugno 2020, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione relativa **al credito d'imposta pari al 60% dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio degli immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del DL 34/2020 che può essere già utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo "6920"**.

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni** di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito un calo del fatturato del 50% nel mese di marzo, aprile e maggio 2020, rispetto allo stesso mese dell'esercizio 2019.

Quanto alle modalità di fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in alternativa può essere ceduto. Inoltre il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel **modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97, **successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni**. A tal fine nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, occorre indicare il codice tributo **"6920"**.

La circolare precisa che, in alternativa, il credito d'imposta può essere **ceduto al locatore/concedente** "a titolo di pagamento del canone". L'Agenzia chiarisce che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il **pagamento della differenza** tra il canone dovuto ed il credito di imposta (40% del canone considerando che il credito è del 60%).


A tal fine la circolare fa presente che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Viene inoltre chiarito che qualora non sia stato utilizzato il credito d'imposta per **botteghe e negozi** ex art. 65 del DL 18/2020 (es. per mancato pagamento del canone di marzo o per assenza dei requisiti), è possibile optare per il credito d'imposta di cui all'art. 28 del DL 34/2020 ove siano soddisfatti i requisiti sopra indicati. Chi invece lo avesse utilizzato non può cumularlo con la nuova disposizione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi consigliamo, pertanto, di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Innocenti', with a stylized flourish at the end.